

# **COMUNE DI SCALENGHE**

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI T.A.R.I. PER  
PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nello sgravio del tributo dovuto ai fini T.A.R.I., a favore dei contribuenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) I.S.E.E. non superiore al valore stabilito annualmente dallo Stato per coloro che intendono richiedere il reddito di cittadinanza;
- b) essere in regola con il pagamento del tributo per le annualità precedenti e la prima rata dell'anno in corso.

## **Art. 2 - Importo sgravio**

1. Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 viene riconosciuto uno sgravio del 50% di quanto dovuto ai fini T.A.R.I. per l'annualità in corso fino ad un massimo di Euro 100,00.

## **Art. 3 - Presentazione richieste**

1. Lo sgravio previsto dall'art. 2 è concesso su richiesta dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata.

2. La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, compilando l'apposito modello, al quale dovrà essere allegato documento di riconoscimento e copia ricevuta pagamento della prima rata della T.A.R.I. dell'anno in corso.

3. Il riconoscimento dello sgravio avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione, a seguito di accoglimento della domanda da parte del responsabile dell'Ufficio tributi.

## **Art. 4 - Accoglimento della domanda**

1. Le domande pervenute entro il termine indicato nell'art. 3, comma 2, verranno sottoposte a verifica da parte del responsabile dell'Ufficio tributi, il quale con successiva determina approverà la graduatoria dei soggetti ammessi allo sgravio.

2. In caso di concessione dell'agevolazione potranno essere esperiti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, i relativi controlli da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4, c. 2 del D.L.vo 31.3.1998 n. 109 e 6, c. 3 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221;

3. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero del tributo, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni suscettibili di accertamento.

## **Art. 5 - Copertura finanziaria**

1. L'agevolazione di cui all'art. 2 è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato richiesta al Comune, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dai soggetti interessati superi il limite massimo di spesa stabilito annualmente, lo sgravio verrà riconosciuto ai soggetti con valore I.S.E.E. più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria fino a concorrenza del limite massimo.

Nel caso di parità di valore I.S.E.E., verrà effettuato il sorteggio.

3. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della T.A.R.I. relativa all'esercizio a cui si riferisce.

## **Art. 6 - Validità**

1. Il presente Regolamento ha validità per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, salvo espressa proroga annuale adottata con delibera di Consiglio Comunale.